

Norme per il
contrasto della
corruzione

6) La l. 6 novembre 2012, n. 190, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265).

a) (Autorità nazionale anticorruzione). La legge prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) di cui all'art. 13 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (*infra*, Commissione), opera quale autorità nazionale anticorruzione svolgendo una serie di compiti tra cui quello di approvare il piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, commi 1-3).

Fra le esigenze alla base del piano rileva particolarmente quella di monitorare i rapporti tra la p.a. e i soggetti contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, *“anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione”*, in termini che suscitano perplessità in relazione al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati. Ulteriori dubbi suscita la previsione in base alla quale saranno individuati specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

b) (Segnalazione di illeciti cd. *“whistleblowing”*). Il comma 51 prevede l'inserimento nel d.lgs. n. 165/2001 dell'art. 54-*bis* (*“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*), in base al quale il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

In caso di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia invece fondata sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

A tale riguardo, l'Aula della Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a monitorare gli effetti della disposizione, al fine di adottare *“ulteriori iniziative*

normative volte a prevedere che non sia resa pubblica l'identità della persona segnalante nel proprio ambito di lavoro, onde evitare possibili ripercussioni morali e fisiche di cui il segnalante potrebbe essere oggetto".

L'Autorità nel 2009 aveva segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di un intervento normativo per disciplinare l'interferenza di tale fenomeno con le garanzie in materia di protezione dei dati personali, seppure con riferimento al settore privato. Rispetto alle indicazioni rese a suo tempo dal Garante, la norma appare poco dettagliata sulle fattispecie di possibile denuncia e sulla platea dei soggetti potenziali "segnalati" e non reca alcuna indicazione circa l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Codice, da parte del "segnalato" con riguardo ai dati identificativi dell'autore della segnalazione. Si noti però che la legge sottrae la denuncia all'accesso ai documenti di cui alla l. n. 241/1990;

c) (Elenchi di soggetti per finalità di contrasto delle infiltrazioni mafiose cd. "whitelist"). Presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nelle attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. La prefettura effettua verifiche periodiche per accertare l'insussistenza dei suddetti rischi; al contempo, l'impresa comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali (commi 52 e 55). Con d.P.C.m. sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco nonché per l'attività di verifica (comma 56).

7) Il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (in G.U. 10 novembre 2012, n. 263) reca disposizioni di interesse in materia di ricetta elettronica, infrastruttura di rete regionale, tracciabilità dei pagamenti, monitoraggio dei dati relativi al rischio clinico. In particolare:

a) (Ricetta elettronica). L'art. 1, comma 4, apporta una serie di modifiche all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", prevedendo, in particolare, l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, nell'ambito del sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, nonché la parteci-

Salute

pazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche. Al riguardo, si rammenta che l'art. 20 ("Prescrizione medica e cartella clinica digitale") del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", prevede la graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, dematerializzando la ricetta cartacea;

b) (Infrastruttura di rete e tracciabilità dei pagamenti). L'art. 2, apportando modifiche alla l. 3 agosto 2007, n. 120, recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" prevede la predisposizione e attivazione, da parte delle regioni, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni. In particolare, dovrà essere previsto, attraverso un utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, la comunicazione, in tempo reale, da parte del professionista all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura saranno determinate con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, nel rispetto del Codice (art. 1, comma 4, lett. a-bis, l. 3 agosto 2007, n. 120, come modificato dall'art. 2, lett. c)). Si prevede inoltre il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo.

Call center

8) Con un emendamento al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese (cd. "Sviluppo") è stato inserito l'art. 24-bis recante misure a sostegno della tutela dei dati personali e dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*. La norma prevede, fra l'altro, che quando un'azienda decide di spostare l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale (e le aziende già operanti in Paesi esteri), deve darne comunicazione al Ministero del lavoro nonché al Garante, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice e del Registro delle opposizioni. Inoltre, è previsto che quando un cittadino effettua una

chiamata ad un *call center* deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato, potendo scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale; al contempo, se un cittadino è destinatario di una chiamata da un *call center*, deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato.

La disposizione suscita perplessità, sul piano interpretativo e su quello applicativo, tanto che il Governo ha accettato presso le Commissioni 8^a e 10^a riunite del Senato, il 1° agosto, un ordine del giorno che lo impegna ad una ulteriore riflessione sulla materia.

9) Il d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla l. 16 luglio 2012, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica, il cui art. 4, commi 4 e 5, autorizza i rivenditori di quotidiani e periodici a svolgere, in via telematica, attività connesse all'erogazione di servizi ai cittadini da parte delle p.a. Stampa

Al riguardo, il Garante, durante i lavori parlamentari, ha segnalato ai relatori e al rappresentante del Governo che non era espressamente previsto che il sistema informatico, del quale possono avvalersi i rivenditori, assicuri un adeguato livello di garanzie in termini di protezione dei dati personali. Inoltre, si riteneva necessario demandare a una norma di rango secondario la disciplina di attuazione di tale servizio, previa acquisizione del parere del Garante. In sede di approvazione del provvedimento da parte del Senato, il Governo si è impegnato a considerare i predetti rilievi nel d.P.C.m. attuativo del decreto-legge in esame.

10) il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cd. "liberalizzazioni" o "cresci Italia") (in G.U. 24 marzo 2012, n. 71) contiene alcune disposizioni d'interesse per l'Autorità anche in ragione del previsto coinvolgimento in sede di attuazione. Decreto-legge 24
gennaio 2012

a) (Trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas). L'art. 22 prevede che il sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'art. 1-*bis* del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali; conseguentemente, la relativa banca dati raccoglie,

oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. Si rammenta, in proposito, che ai sensi del predetto art. 1-*bis*, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) deve adottare specifici provvedimenti per la gestione dei flussi informativi e per il trattamento dei dati personali e sensibili, anche nel rispetto delle norme stabilite dal Garante.

In relazione alla collaborazione da tempo avviata tra il Garante e la predetta Autorità, si informa che è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti un documento dell'Aeeg recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas; le predette Commissioni di Camera e Senato si sono rispettivamente espresse con parere il 6 giugno ed il 16 maggio 2012;

b) (Repressione delle frodi nel settore assicurativo). L'art. 30 ("Repressione frodi"), prevede che le imprese assicurative esercitanti il ramo responsabilità civile per gli autoveicoli terrestri, trasmettano all'Isvap una relazione annuale contenente informazioni dettagliate sul numero dei sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Le medesime imprese pubblicano sui propri siti internet (o con altra idonea forma di diffusione) una stima relativa alla riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta (comma 2). Nell'ambito del contrasto alla contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, l'art. 31 prevede che, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, siano definite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada (comma 1). A quest'ultimo proposito, il comma 3 precisa che la violazione dell'obbligo di assicurazione è rilevabile,

previa informativa agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione *ex art.* 45, comma 6, del codice della strada, i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato e altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito anche il Garante, si dovranno definire le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, stabilendo, al contempo, le relative modalità di attuazione. La violazione è documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi in grado di accertare i fatti costituenti illecito amministrativo, i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, nel rispetto della esigenza di tutela della riservatezza.

Di rilievo è, infine, l'art. 32 ("Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni") il quale, in particolare:

- aggiungendo un periodo al comma 1 dell'art. 132 ("Obbligo a contrarre") del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), prevede che il consenso all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cd. "scatola nera") o ulteriori dispositivi, permette all'assicurato di scaricare i relativi costi sulle compagnie che praticano, altresì, una riduzione tariffaria (comma 1). Inoltre, si prevedono un regolamento dell'Isvap, di concerto anche con il Garante, sulle modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti dai predetti meccanismi elettronici, che definisca, al contempo, le modalità di interoperabilità degli stessi (comma 1-*bis*), e un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante, con cui definire uno *standard* tecnologico comune *hardware* e *software*, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi in questione (comma 1-*ter*);

- al comma 3-*bis*, modificando l'art. 135 del codice delle assicurazioni private, prevede l'istituzione presso l'Isvap, accanto alla preesistente banca dati dei sinistri, di due banche dati denominate "Anagrafe testimoni" e "Anagrafe danneggiati"; il medesimo comma prevede, inoltre (mediante sostituzione del comma 3 dell'art. 135, che prima prevedeva un regolamento dell'Isvap secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice), che con

regolamento dell'Isvap, sentito anche il Garante, siano disciplinate le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati suddette, da parte delle pp.aa., dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle stesse da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

2.2.2. Decreti legislativi

Sono stati infine adottati alcuni decreti legislativi d'interesse tra i quali si richiamano in particolare:

- d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che disciplina il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, cui si è fatto cenno nella Relazione 2011 (p. 45), che ha istituito la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia presso il Ministero dell'interno (art. 96), specificando i dati in essa contenuti (art. 98) e i soggetti legittimati alla consultazione (art. 97). Le modalità di funzionamento della stessa sono demandate ad un regolamento, da adottarsi previo parere del Garante (art. 99), che non risulta allo stato essere stato ancora adottato. In particolare, l'art. 6 prevede disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della banca dati, sostituendo il comma *2-bis* dell'art. 99 del predetto decreto legislativo del 2011, il quale stabilisce che fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti previsti, le pp.aa. e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Ced di cui all'art. 8 della l. 1° aprile 1981, n. 121;

- d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della Direttiva n. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche nel settore finanziario e dei mediatori creditizi. Il

predetto decreto interviene sul sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, titolare dell'archivio, possa avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap, ente gestore, disciplinando con apposita convenzione i relativi rapporti;

- d.lgs. 30 maggio 2012, n. 85, recante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16, concernente l'attuazione delle Direttive nn. 2006/17/CE e 2006/86/CE, in materia di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani. Il Garante ha tenuto una audizione informale (28 marzo 2012) presso la Commissione affari sociali della Camera, competente ad esprimere il parere sullo schema di decreto, nel corso della quale sono state individuate criticità nel provvedimento normativo (cfr. *infra* par. 3.1.);

- d.lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che, in attuazione della Direttiva n. 2009/136/CE recante modifica della Direttiva n. 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, ha apportato significative modifiche al Codice (cfr. *supra* 2.1.3.).

3. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E ALTRE ISTITUZIONI

3.1. LE AUDIZIONI DEL GARANTE IN PARLAMENTO

Nel 2012 il Garante ha partecipato ad alcune audizioni presso commissioni parlamentari o altri organismi anche bicamerali su temi d'interesse all'esame del Parlamento, nell'ambito di indagini conoscitive o nel corso dei lavori per l'approvazione di progetti di legge segnalando, nei diversi casi, i riflessi in materia di protezione dei dati personali.

In questo quadro si collocano:

a) il 29 marzo 2012, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'Anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale. In tale circostanza, il Garante si è soffermato, in particolare, sulle norme che prevedono l'accesso, da parte dei comuni, al casellario dell'assistenza presso l'Inps o alle banche dati dell'Anagrafe tributaria ovvero che prevedono la costituzione dell'Anagrafe immobiliare integrata. L'Autorità ha poi evidenziato la rilevanza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate concernente le modalità di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai rapporti finanziari con la clientela sul quale il Garante ha reso un parere in data 17 aprile 2012 [doc. web n. 1886825] (cfr. *infra* 4.5.). Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, approvato all'unanimità il 20 dicembre 2012, riporta il contributo reso dal Garante nell'audizione e, in particolare, nella sezione relativa alle garanzie ai contribuenti, un ampio riferimento all'accesso ai dati personali mediante una nuova classe di *web services*;

b) il 28 marzo 2012, presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, un'audizione relativa allo schema di decreto legislativo recante modifiche al d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani. Il Garante ha individuato alcune criticità rispetto alla comunicazione di dati inerenti le reazioni avverse verificatesi a seguito delle applicazioni sull'uomo, dal Centro nazionale trapianti (Cnt) al Registro delle strutture e dei nati con tecniche di procreazione medicalmente assistita (pma), istituito presso l'Istituto superiore di sanità. Il Garante ha osservato in particolare che è necessario assicurare che i dati relativi agli eventi o alle reazioni

avverse gravi, prima di essere inviati al Registro, siano già adeguatamente trattati in modo da non rendere identificabile l'interessato. Il Garante ha inoltre richiesto di perfezionare la disciplina del codice d'identificazione del materiale donato -atto a garantirne la tracciabilità- che individuava soltanto il contenuto minimo di tale codice, in termini che richiedevano maggiore chiarezza. Il d.lgs. 30 maggio 2012, n. 85, poi emanato, non ha però recepito le indicazioni rese dall'Autorità;

c) il 15 marzo 2012, presso la Commissione igiene e sanità del Senato, un'audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e disposizioni in materia sanitaria. Il Garante, in particolare, ha trattato della disciplina del fascicolo sanitario elettronico, dell'assistenza sanitaria *online*, nonché dei sistemi di sorveglianza e dei registri di patologia (la disciplina del fascicolo sanitario elettronico è poi confluita nel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (cfr. *supra* par. 2.2.1.).

3.2. L'AUTORITÀ E LE ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL PARLAMENTO

Nel 2012 l'Autorità ha fornito la consueta collaborazione al Governo in riferimento ad atti di sindacato ispettivo e ad attività di indirizzo e di controllo del Parlamento riguardanti aspetti di specifico interesse in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, sono stati forniti elementi di valutazione ai fini della risposta, da parte del Governo, ai seguenti atti di sindacato ispettivo:

a) interrogazione n. 4-03212 concernente il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del servizio *street view* dalla società statunitense Google. L'Autorità ha riferito al Governo dei due provvedimenti (provv.ti 9 settembre 2010 [doc. web n. 1750529] e 15 ottobre 2010 [doc. web n. 1759972]) adottati al riguardo ed in particolare ha rammentato che nella fattispecie sono state applicate le norme del nostro ordinamento poiché il citato trattamento è effettuato con strumenti situati sul territorio italiano (cfr. art. 5, comma 2 del Codice) (nota 3 febbraio 2012);

b) interrogazioni n. 4-07386 e n. 4-03716 concernenti l'utilizzo delle risorse del Garante. L'Autorità ha precisato tra l'altro, che per i rimborsi spese dei componenti dell'organo collegiale si è evidenziato nel 2011 un decremento, anche se lieve; che il Garante non si avvale di consulenti ed ha anzi azzerato il relativo capitolo di bilancio, mentre, per altro verso, ha attuato una rigorosa revisione delle spese sia per le auto di servizio, sia per autolimitare le stesse spese di soggiorno e trasporto dei componenti residenti fuori Roma. Sono stati forniti ulteriori chiarimenti sul funzionamento del laboratorio *privacy* e su Civicrazia, coalizione associativa (note 29 maggio e 7 giugno 2012);

c) interrogazione a risposta immediata in assemblea n. 3-02465 concernente il Registro pubblico delle opposizioni, con la quale l'interrogante affermava che il Registro stesso si è rivelato "*strumento debole ed inefficace*", sia perché l'iscrizione è consentita alle sole utenze telefoniche oggetto di pubblicazione negli elenchi pubblici, che per il fatto che il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali, generalmente espresso dai cittadini in modo del tutto "inconsapevole", prevale sul dissenso eventualmente manifestato per il tramite dell'iscrizione nel Registro.

Con riferimento ai diversi profili evidenziati dall'interrogante, il Garante ha osservato che eventuali contatti indesiderati pervenuti su utenze non pubblicate in elenco derivano o dal mancato rispetto delle regole da parte di alcuni operatori (che contattano senza consenso numeri in realtà non contattabili), ovvero dalla circostanza che vengano sottoposti alla verifica presso il Registro delle opposizioni dati personali tratti da elenchi obsoleti, e non aggiornati; con ciò ricomprendendo anche utenze che abbiano nel tempo mutato la propria natura, passando da numeri inseriti in elenco a numeri riservati. Ha poi sottolineato che gli interessati che abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico possono essere contattati da quel titolare per tali finalità anche nel caso in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilità di opporsi successivamente (nota 11 settembre 2012).

Al riguardo, il 12 settembre 2012, nel fornire risposta all'interrogante, il Ministro per i rapporti con il Parlamento condivideva la necessità di individuare un punto di equilibrio tra i diversi interessi coinvolti, attraverso apposite iniziative normative che consentano di

includere nel Registro anche i numeri oggi non presenti negli elenchi telefonici pubblici, fatta salva la valutazione della fattibilità tecnica di questa proposta. Anche l'altra questione sulla prevalenza dell'iscrizione nel Registro rispetto ai consensi espressi singolarmente merita un adeguato approfondimento, seppure non possa negarsi, secondo il ministro interpellato, che rendere l'iscrizione al Registro in ogni caso prevalente su qualunque altro consenso fornito espressamente dall'interessato non gli consentirebbe di poter ricevere chiamate promozionali che lui stesso potrebbe avere consapevolmente autorizzato. Al riguardo, il Governo si è impegnato ad un'approfondita valutazione di tale questione al fine di individuare soluzioni adeguate che sappiano tutelare le scelte dei consumatori, confermando la disponibilità a tutte le iniziative dirette a rafforzare le garanzie dei cittadini con riguardo alle telefonate per scopi commerciali o per ricerche di mercato;

d) interrogazione a risposta immediata in assemblea n. 3-02557 concernente la delocalizzazione da parte di Telecom Italia dei servizi di *call center* all'estero. L'Autorità ha precisato di aver assunto diverse iniziative tese alla valutazione del fenomeno, effettuando accertamenti a carattere ispettivo e adottando provvedimenti, anche a carattere generale, in particolare rispetto a trattamenti di dati personali effettuati da soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali, in tema di telefonate effettuate senza *calling line identification* e di telefonate "mute".

Inoltre, sulla base di specifiche disposizioni, (art. 24-bis d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da *call center* v. *supra* par. 2.2.), il Garante ha inviato ulteriori e dettagliate richieste di informazioni ai soggetti italiani maggiormente attivi nel settore del *telemarketing* (nota 24 ottobre 2012). Nel fornire risposta all'interrogante, il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti non ha fatto riferimento a profili concernenti la protezione dei dati personali;

e) interrogazione n. 4-07537 concernente un articolo pubblicato su un quotidiano ad ampia tiratura relativo a conti correnti, operazioni bancarie ed investimenti dell'interrogante, sulla base di informazioni, a dire dell'interessata, divulgate da dipendenti dell'istituto bancario senza

alcuna autorizzazione e poi utilizzate dal giornalista per redigere un articolo ritenuto diffamatorio. L'Autorità ha informato di aver aperto un procedimento riservandosi ogni decisione in merito e ricordato di aver adottato tra l'altro un provvedimento generale in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie (prov. 12 maggio 2011, in G.U. 3 giugno 2011, n. 127 [doc. web n. 1813953]), con il quale sono state prescritte ai titolari del trattamento una serie di misure, fra cui il tracciamento delle operazioni, la conservazione dei relativi *log*, l'implementazione di *alert* e un *audit* interno di controllo (nota 11 settembre 2012). Tutte le informazioni fornite dall'Autorità sono state riferite all'interrogante dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze il 7 gennaio 2013.

3.3. L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL GARANTE SUGLI ATTI DEL GOVERNO

3.3.1. I pareri sugli atti regolamentari e amministrativi del Governo

Nel quadro dell'attività consultiva concernente norme regolamentari ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice), il Garante ha espresso anche nel 2012 diversi pareri i quali hanno riguardato, in particolare:

1) uno schema di decreto interministeriale concernente la sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti", adottato ai sensi dell'art. 60 del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2012 (parere 6 dicembre 2012 [doc. web n. 2216848]). Il parere favorevole è stato reso su una versione del testo che teneva conto delle indicazioni ufficiose del Garante. Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, l'individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili, le modalità di realizzazione dei flussi informativi previsti tra i comuni e l'Inps, la definizione dei soggetti titolari e dei soggetti responsabili del trattamento in relazione alle varie fasi della sperimentazione, anche in riferimento all'articolazione su più livelli del trattamento, le garanzie a tutela degli interessati, anche in riferimento alle finalità di ricerca connesse alla valutazione della sperimentazione, e le misure di sicurezza;

2) uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di consegna, da parte delle aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e

altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento *online* delle prestazioni erogate (parere 6 dicembre 2012 [doc. web n. 2223206]). Anche in questo caso, il testo già recepiva la gran parte delle indicazioni fornite dall'Ufficio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottarsi a cura delle aziende sanitarie, anche in relazione a quanto previsto dal Garante nelle linee-guida in tema di referti *online*. Nel parere favorevole il Garante ha inserito due osservazioni volte a chiarire che la refertazione *online* non può riguardare i referti relativi ad analisi genetiche e a sancire limiti e garanzie specifici per la fornitura dei referti relativi ad accertamenti di infezione da HIV;

3) uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento per la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) (parere 22 novembre 2012 [doc. web n. 2174496]). Il testo teneva conto dei suggerimenti forniti dall'Autorità, in particolare per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame, la pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, le misure di sicurezza nella raccolta e nella trasmissione dei dati, i limiti e le condizioni relative al trattamento dei dati nell'ambito del sistema informativo Isee da parte dei centri di assistenza fiscale e degli enti erogatori;

4) uno schema di provvedimento del Direttore generale per gli italiani all'estero in materia di passaporto elettronico (parere 22 novembre 2012 [doc. web n. 2222980]). Il Garante ha reso parere favorevole sul testo, che prevede specifiche garanzie di sicurezza nella raccolta e nella trasmissione dei dati biometrici e nel loro inserimento nel *chip* collocato all'interno del "documento elettronico", l'obbligo di cancellazione delle impronte digitali al momento del rilascio del passaporto ed adeguate cautele per evitare abusi anche nell'ambito delle attività di controllo dell'autenticità dei dati riportati nel documento;

5) uno schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, lett. *d*), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (parere 8 novembre 2012 [doc. web n. 2185215]). Gran parte delle procedure disciplinate in questo regolamento (si pensi alle notificazioni e alle comunicazioni in via telematica) sono analoghe a quelle proprie dei

procedimenti civile e penale telematici, come regolate dal decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011 -“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione” - su cui il Garante aveva reso articolato parere (parere 21 dicembre 2011 [doc. web n. 1870802] v. Relazione 2011 p. 16). Il Garante ha richiesto che alcune cautele previste in quel decreto a tutela della riservatezza dei dati personali fossero osservate anche nel decreto in parola, in particolare per quanto riguarda la limitazione (soggettiva e oggettiva) degli accessi ai procedimenti tributari, in ossequio ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e le particolari cautele da adottare per assicurare una tutela rafforzata ai dati sensibili;

6) uno schema di decreto del Ministro dell'interno riguardante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 2000, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”(parere 18 ottobre 2012 [doc. web n. 2099252]). Il parere è stato favorevole in quanto reso su un testo che, nel recepire i suggerimenti forniti al Ministero, prevedeva idonee garanzie sulla selettività degli accessi, sugli *standard* di sicurezza nella trasmissione dei dati e sull'obbligo di cancellazione degli stessi dopo il decorso di un termine congruo;

7) uno schema di decreto dirigenziale *ex art.* 39 del d.P.R. n. 313/2002, recante il testo unico del casellario giudiziale, relativo alla consultazione diretta del Sistema informativo del Casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (parere 11 ottobre 2012 [doc. web n. 2091248]). Il testo ha ricevuto parere favorevole poiché teneva conto delle indicazioni del Garante relative, in particolare, alle modalità tecniche necessarie per garantire un accesso selettivo ai soli dati giudiziari indispensabili per lo svolgimento degli accertamenti di competenza, alla previsione di schemi-tipo di convenzione, per ambiti omogenei di attività, per l'accesso delle pp.aa. al sistema, da sottoporre a parere del Garante, nonché all'adeguatezza delle misure di sicurezza previste, per evitare accessi abusivi;

8) uno schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di trasmissione per via telematica dei dati e delle informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete metalliche in euro sospette di falsità (parere 4 ottobre 2012 [doc. web

n. 2067279]). Il parere è stato favorevole in quanto lo schema prevedeva, tra l'altro, idonee modalità tecniche di autenticazione del gestore del contante ai fini dell'invio delle previste informazioni al Mef/Dipartimento del tesoro, indicato come titolare del trattamento dei dati, tramite l'apposito sistema informativo (Sirfe);

9) uno schema di determina del Ragioniere generale dello Stato concernente le modalità di trasmissione (mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e gestione di dati e comunicazioni ai Registri dei revisori legali dei conti annuali e dei conti consolidati (parere 20 settembre 2012 [doc. web n. 2068734]), istituiti in attuazione della Direttiva europea n. 2006/43/CE e del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (sui regolamenti attuativi del d.lgs. il Garante aveva reso motivati pareri in data 10 novembre 2011 [doc. web n. 1851797]). Il parere è stato favorevole, in quanto lo schema specificava le finalità perseguite dal Ministero nella materia in esame; richiamava espressamente le ipotesi di cancellazione dei dati previste dai citati regolamenti ministeriali attuativi del d.lgs. n. 39/2010; specificava la figura del titolare del trattamento nel Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, infine, indicava puntuali misure di sicurezza, esplicitate nell'allegato tecnico;

10) uno schema di regolamento del Ministro degli affari esteri (Mae) recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, ex art. 2, comma 7, della l. 17 dicembre 2010, n. 227 (parere 26 luglio 2012 [doc. web n. 1922974]). In particolare, il regolamento impone la pubblicazione *online* sul sito del Mae relativamente a ciascun funzionario presente nell'elenco, di dati personali (di natura prettamente curriculare) selezionati in maniera pertinente e funzionale rispetto alla finalità di illustrare le competenze di ciascun funzionario e favorirne la mobilità. Il parere è stato pertanto favorevole, anche in questo caso;

11) uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante "l'iniziativa dei cittadini"(parere 19 luglio 2012 [doc. web n. 1919810]). Tale regolamento definisce "iniziativa dei cittadini" quella avente il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati